

AVVISO AI CONTRIBUENTI

Saldo IMU 2013

Si informano i contribuenti che per l'anno 2013 **NON E' DOVUTO** il versamento dell'Imposta Municipale Propria per le seguenti categorie di Immobili:

1. Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (una per categoria C/2-C/6-C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2. Unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
3. Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
4. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
5. Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
6. Unità immobiliare assegnata al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
7. Terreni agricoli, anche se non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. (art. 13 comma 5 del D.L. 201 del 2011).

Si informa, inoltre che **NON E' DOVUTA LA SECONDA RATA IMU** per le seguenti categorie di immobili:

1. unica unità immobiliare e relative pertinenze (una per ogni categoria C/2, C/6, C/7), esclusi i fabbricati censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, carriera prefettizia.
2. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane la destinazione e non siano locati.

Per tali categorie di immobili, il contribuente è comunque tenuto al pagamento dell'IMU sino al 30 giugno con l'applicazione dell'aliquota di base dello 0,76%.

Per le restanti categorie di immobili per le quali è ancora dovuta la prima e la seconda rata l'IMU, le aliquote, sono le seguenti:

- Aliquota di base: 0,76 % per altri fabbricati e aree edificabili e terreni;
- Aliquota ridotta: 0,40 % per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze per le quali non è stata prevista l'esclusione del pagamento.